

## Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 56

### a iniziativa della Giunta regionale

#### Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2022, n. 18 (Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei)

Signori Consiglieri,

nella regione Marche le funzioni in materia di disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei sono esercitate dalla Regione e dalle Unioni montane in relazione ai territori di propria competenza. Oltre alle funzioni amministrative, la Regione Marche svolge le funzioni di coordinamento, indirizzo e controllo a essa riservate dalla legge regionale 28 luglio 2022, n. 18.

Dopo un'operatività di circa quattro anni si rende necessario apportare alcune modifiche alla l.r. 18/2022 al fine di recepire alcune indicazioni pervenute da parte degli uffici competenti (Uffici agricoltura della Regione Marche e Unioni montane) e al fine di chiarire alcuni aspetti riguardanti la raccolta dei funghi nelle aree protette e nelle Aziende faunistico venatorie ed agrituristico venatorie.

Inoltre viene chiarito chi sono i soggetti che sono esonerati dal possesso dell'abilitazione e quindi non devono procedere alla richiesta di abilitazione per la raccolta dei funghi.

Viene poi proposto un aumento del permesso di raccolta funghi per i non residenti nella regione Marche al fine di adeguarlo ad analogo importo differenziato previsto nelle regioni limitrofe nei confronti dei non residenti nelle stesse. Tale adeguamento sarà operativo dall'anno 2027.

In merito al riparto delle risorse provenienti dal versamento del permesso per la raccolta dei funghi per l'anno in corso, anno 2026, si prevede di destinarlo alle Unioni montane, già destinatarie del versamento per i residenti nei comuni delle stesse, in modo da incrementare la dotazione delle stesse al fine di effettuare interventi significativi sul territorio.

Considerato che l'attività di raccolta funghi è in corso, si rende necessario procedere con urgenza all'approvazione delle modifiche alla legge regionale 28 luglio 2022, n. 18 al fine di poter ripartire e utilizzare le risorse prontamente.

La proposta di legge si compone di 8 articoli di seguito brevemente illustrati.

L'articolo 1 modifica l'articolo 3 della l.r. 18/2022 chiarendo che il rispetto della raccolta dei funghi nelle aree naturali protette deve avvenire sempre nel rispetto della stessa legge regionale.

L'articolo 2 modifica l'articolo 5 della l.r. 18/2022 chiarendo chi sono i soggetti che devono richiedere il rilascio del titolo per la raccolta dei funghi. Inoltre, in merito alla presenza della figura del micologo all'interno delle commissioni d'esame, viene prevista la possibilità da parte delle Aziende sanitarie territoriali di ricorrere alla figura del micologo privato.

L'articolo 3 modifica l'articolo 6 della l.r. 18/2022 disciplinando l'entità della somma per il pagamento del titolo annuale per la raccolta dei funghi, stabilendo un nuovo importo differenziato per coloro che risiedono fuori della regione Marche in euro 50,00.

L'articolo 4 abroga il comma 10 dell'articolo 8 della l.r. 18/2022 relativo alla raccolta dei funghi all'interno delle Aziende faunistico venatorie ed agrituristico venatorie in quanto la raccolta era consentita nei soli giorni di silenzio venatorio presentando una limitazione per coloro che volessero praticare la raccolta funghi in tali ambiti.

L'articolo 5 modifica l'articolo 10 della l.r. 18/2022 relativo all'utilizzo delle risorse provenienti dal versamento del permesso di raccolta funghi individuando nelle Unioni montane i destinatari del riparto degli introiti. I criteri e le modalità di riparto sono oggetto di appositi atti di competenza della Giunta regionale.

Vengono poi abrogati alcuni commi non più necessari ai fini del riparto sopra descritto.

L'articolo 6 sostituisce l'articolo 17 della l.r. 18/2022 sulle disposizioni finanziarie.

Con il comma 1 si individua l'allocazione dei proventi spettanti alla Regione mentre il comma 2 autorizza per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028 la spesa per l'attuazione di quanto previsto alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 18/2022, nei limiti della spesa massima dello stanziamento in entrata di cui al comma 1, individuandone la copertura mediante impiego delle risorse già iscritte. Il comma 3 stabilisce il rinvio alle leggi di bilancio dell'autorizzazione delle spese nei limiti delle entrate di cui al comma 1.

Il comma 4 autorizza la Giunta regionale ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

L'articolo 7 contiene le disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 8 contiene la dichiarazione d'urgenza.

## RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)

La proposta di legge si compone di 7 articoli, oltre all'articolo della dichiarazione d'urgenza, di seguito brevemente illustrati.

### Articolo 1 (Modifica all'articolo 3 della l.r. 18/2022)

L'articolo 1 modifica l'articolo 3 della l.r. 18/2022 chiarendo che il rispetto della raccolta dei funghi nelle aree naturali protette deve avvenire sempre nel rispetto della stessa legge regionale

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

### Articolo 2 (Modifiche all'articolo 5 della l.r. 18/2022)

L'articolo 2 modifica l'articolo 5 della l.r. 18/2022 chiarendo chi sono i soggetti che devono richiedere il rilascio del titolo per la raccolta dei funghi.

Inoltre viene indicato, in merito alla presenza della figura del micologo all'interno delle commissioni d'esame, che in caso di assenza della figura dello stesso presso le Aziende sanitarie territoriali è prevista la possibilità da parte delle Aziende sanitarie territoriali di ricorrere alla figura del micologo privato.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

### Articolo 3 (Modifiche all'articolo 6 della l.r. 18/2022)

L'articolo 3, comma, 1 modifica l'articolo 6 della l.r. 18/2022 disciplinando l'entità della somma per il pagamento del titolo annuale per la raccolta dei funghi, stabilendo un importo differenziato tra coloro che risiedono in regione (euro 20,00) e coloro che risiedono fuori della regione Marche (euro 50,00).

Sulla base di tale modifica, alla luce dei dati storici, si stima, a partire dal 2027, un leggero incremento dei proventi a favore della Regione, quantificabile in euro 5.000,00 annui, che saranno allocati nello stato di previsione dell'entrata, ad integrazione delle somme già iscritte in bilancio 2026/2028, come di seguito specificato:

Titolo / tipologia	Numero capitolo	denominazione	stanziamento anno 2026	stanziamento anno 2027	stanziamento anno 2028	Nota
Titolo 3/Tipologia 100	1301020057	ENTRATE DERIVANTI DAL PAGAMENTO DOVUTO PER L'ESERCIZIO DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI - CNI 2021	150.000,00	155.000,00	155.000,00	Stanziamento già iscritto per l'importo di €. 150.000,00 nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della presente modifica. Tale importo è stato incrementato di €. 5.000,00 per le annualità 2027 e 2028, sulla base delle modifiche di cui al comma 1 art. 3 della presente modifica.

L'articolo 3, comma 2, abroga il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 18/2022, eliminando l'obbligo per i non residenti al versamento alle Unioni Montane di una somma aggiuntiva oltre a quella prevista dal comma 1 dello stesso articolo. Si tratta di una modifica effettuata nell'ottica della semplificazione amministrativa. Tale soppressione non ha effetti sul bilancio regionale.

#### Articolo 4 (Modifica all'articolo 8 della l.r. 18/2022)

L'articolo 4 abroga il comma 10 dell'articolo 8 della l.r. 18/2022 relativo alla raccolta dei funghi all'interno delle Aziende faunistico venatorie ed agrituristico venatorie in quanto la raccolta era consentita nei soli giorni di silenzio venatorio presentando una limitazione per coloro che volessero praticare la raccolta funghi in tali ambiti.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

#### Articolo 5 (Modifiche all'articolo 10 della l.r. 18/2022)

L'articolo 5 modifica l'articolo 10 della l.r. 18/2022 relativo all'utilizzo delle risorse provenienti dal versamento del permesso di raccolta funghi. In particolare, al comma 1 viene modificata la lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 18/2022, individuando nelle Unioni Montane, e non più nei Comuni, i destinatari del riparto degli introiti.

Vengono poi abrogati alcuni commi non più necessari ai fini del riparto sopra descritto.

Tali modifiche non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale vigente e le risorse necessarie alla copertura di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo sono garantite dai proventi derivanti dai titoli di raccolta di cui all'articolo 6 della l.r. 18/2022, come modificato dall'articolo 3 della presente proposta di legge, come di seguito indicato:

#### ENTRATA:

Titolo / tipologia	Numero capitolo	denominazione	stanziamento anno 2026	stanziamento anno 2027	stanziamento anno 2028	Nota
Titolo 3/Tipologia 100	1301020057	ENTRATE DERIVANTI DAL PAGAMENTO DOVUTO PER L'ESERCIZIO DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI CNI 2021	150.000,00	155.000,00	155.000,00	Stanziamento già iscritto per l'importo di €. 150.000,00 nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della presente proposta di legge . Tale importo è stato incrementato di €. 5.000,00 per le annualità 2027 e 2028, sulla base delle modifiche di cui al comma 1 art. 3 della presente .

#### SPESA:

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2026	stanziamento anno 2027	stanziamento anno 2028	Nota
Missione 16 Programma 1 Titolo 1	2160110347	Spese per le attività di tutela e valorizzazione collegate alla raccolta dei funghi epigei	150.000,00	155.000,00	155.000,00	Stanziamento già iscritto per l'importo di €. 150.000,00 nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della presente proposta di legge . Tale importo è stato incrementato di €. 5.000,00 per le annualità 2027 e 2028, sulla base delle modifiche di cui al comma 1 art. 3 della presente.

Tale disposizione è ad invarianza finanziaria.

Articolo 6 (Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 18/2022)

L'articolo 6 sostituisce l'articolo 17 della l.r. 18/2022.

Con il comma 1 si individua l'allocazione dei proventi spettanti alla Regione come di seguito specificato:

Titolo / tipologia	Numero capitolo	denominazione	stanziamento anno 2026	stanziamento anno 2027	stanziamento anno 2028	Nota
Titolo 1/Tipologia 301	1301020057	ENTRATE DERIVANTI DAL PAGAMENTO DOVUTO PER L'ESERCIZIO DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI -CNI2021	150.000,00	155.000,00	155.000	Stanziamento già iscritto per l'importo di €. 150.000,00 nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della presente proposta di legge. Tale importo è stato incrementato di €. 5.000,00 per le annualità 2027 e 2028, sulla base delle modifiche di cui al comma 1 art. 3 della stessa proposta.

Il comma 2 autorizza per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028 la spesa per l'attuazione di quanto previsto alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 18/2022, nei limiti della spesa massima dello stanziamento in entrata di cui al comma 1, individuandone la copertura mediante impiego delle risorse già iscritte nella Missione 16, Programma 1, Titolo 1, come di seguito specificato:

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2026	stanziamento anno 2027	stanziamento anno 2028	Nota
Missione 16 Programma 1 Titolo 1	2160110347	Spese per le attività di tutela e valorizzazione collegate alla raccolta dei funghi epigei	150.000,00	155.000,00	155.000,00	Stanziamento già iscritto per l'importo di €. 150.000,00 nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della presente proposta di legge. Tale importo è stato incrementato di €. 5.000,00 per le annualità 2027 e 2028, sulla base delle modifiche di cui al comma 1 art. 3 della presente.

Il comma 3 stabilisce il rinvio alle leggi di bilancio dell'autorizzazione delle spese nei limiti delle entrate di cui al comma 1.

Il comma 4 autorizza la Giunta regionale ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Articolo 7 (Disposizioni transitorie e finali)

Al comma 1 si prevede che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la Giunta regionale adotta gli atti necessari; al comma 2, che le modifiche introdotte all'articolo 3 entrano in vigore dal 1° gennaio 2027.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.